



# Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. ..6188.....

(citare nella risposta)

00187 Roma.....6 agosto 2008.....

VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585

Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36

Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv.MB Area 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: Legge n. 129 del 02/08/2008 di conversione del D.L. n. 97 del 03/06/2008 – Proroga di termini.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

## **LORO SEDI**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it) – serie generale – agosto), è stata pubblicata la Legge n. 129 del 2 agosto 2008, di conversione del D.L. n. 97 del 3 giugno 2008, recante “*Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.*”

Si segnalano, in particolare, gli articoli di seguito indicati.

**L’art 3, comma 8**, ha abrogato i commi da **29 a 34** del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006), nonché il Decreto n. 74/2008 (emanato ai sensi del **comma 34**), concernente la “*responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore*”.

**L’art. 4, comma 2**, ha prorogato l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), e all’art. 41, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 “*Testo Unico Sicurezza*”, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2009.

*L'art. 4, comma 2-bis*, ha prorogato, al 1° gennaio 2009, l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 306, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 che, si ricorda, riguarda in particolare, il “*Documento di Valutazione dei Rischi*”.

*L'art. 4, comma 9-ter*, proroga al 31 ottobre 2008 il termine per la rivalutazione di quote e terreni, previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24/12/2002, n. 282, convertito con la L. 21/02/2003, n. 27 (attenzione: le perizie devono essere asseverate entro il 31/10/2008).

*L'art. 4-bis “Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse”, comma 10*, conferma quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/02/2008, n. 31: le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, hanno tempo fino al 30 giugno 2009 per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. Viene inoltre confermata l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 3 del sopra citato D.L. 31/12/2007, n. 248.

*L'art. 4-quinquies “Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*, sostituisce completamente l'art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Fra l'altro, viene riscritta la procedura transitoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, applicabile fino al 31 dicembre 2008. La disciplina dettata dal capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. L'amministrazione competente rilascia o nega l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta e comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate. Entro 60 giorni dalla ricezione della completa documentazione, la soprintendenza può annullare l'autorizzazione se ritiene che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio. Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, gli interessati possono chiederla alla soprintendenza, che si pronuncia entro altri 60 giorni dalla data di ricevimento. Viene anche introdotta una disposizione transitoria che fa salvi gli atti e le autorizzazioni adottati nei vari periodi temporali.

La legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

f.to (Geom. Fausto Savoldi)